

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 1681**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore SERENA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 1996 (\*)**

—————

Procedure accelerative dell’ampliamento della rete di rice-  
vitorie per la raccolta del gioco del lotto e riordino delle  
tasse di concessione governativa per l’esclusiva vendita di  
generi di monopolio

—————

—————  
(\*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Il gioco del lotto ha profonde radici popolari in Italia e negli ultimi anni ha conosciuto un notevole incremento della sua diffusione presso tutti gli strati sociali della popolazione e, soprattutto, anche fra i giovani. Il lotto, in stato di completo abbandono nella prima metà degli anni Ottanta, ha visto prima raddoppiare e poi registrare vistosi aumenti nel volume delle giocate da quando nel 1987, con la legge 16 marzo 1987, n. 123, si è passati dalla gestione statale delle ricevitorie alla concessione in esclusiva della raccolta delle giocate, oltre che agli ex lottisti, ai rivenditori di generi di monopolio. L'incremento del numero di ricevitorie, passate così da poco più di 500 a 4.500, si è rivelato decisivo, permettendo di far passare gli introiti per lo Stato dai 700 miliardi del 1986 agli oltre 5.000 del 1994. È pertanto da ritenersi definitivamente superata la fase di sperimentazione che era passata anche attraverso la legge 19 aprile 1990, n. 85, che fissava al nono anno successivo all'attuazione del gioco (2003!!) il definitivo allargamento del mercato a tutti i rivenditori di monopoli che ne avessero fatto richiesta. Ora i tempi sono maturi per una decisa liberalizzazione del settore con notevoli potenziali benefici per gli addetti, per l'incremento dell'occupazione e soprattutto per lo Stato, che si stima potrebbe incassare cifre che si aggirano intorno ai 15.000 miliardi annui. Già qualcosa è stato fatto con la legge 23 dicembre 1994, n. 724, ma non in misura sufficiente secondo le esigenze del settore: nell'articolo 33 si stabiliva di raggiungere il numero di 15.000 ricevitorie entro tre anni (31 dicembre 1997) dall'entrata in vigore della legge, ma questi tempi possono e devono essere abbreviati.

Le ricevitorie attualmente sono circa una ogni 12.300 abitanti, sicchè con la legge n. 724 del 1994 si arriverebbe fra tre anni ad una ogni circa 3.700 abitanti. Non esiste alcun motivo per cui occorra attendere tre anni per questa attivazione, sia perchè essa allo Stato porta soltanto benefici, sia perchè risultano inevase ancora oggi migliaia di domande, presentate fin dal 1991; pertanto, il presente disegno di legge, all'articolo 1, sostituendo l'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si fissa il termine perentorio del 31 dicembre 1996 per il raggiungimento del numero minimo di 15.000 punti globali di raccolta (cioè 10.500 nuove ricevitorie) e il 31 dicembre 1997 per la completa liberalizzazione delle ricevitorie. In tal modo si raggiungerebbe il duplice scopo di diffondere capillarmente il servizio (ricordiamo che attualmente molte zone, soprattutto nei piccoli centri sono completamente scoperte) con un naturale incremento degli introiti per lo Stato, anche in termini di tassa di concessione governativa, e di consentire un incremento dell'occupazione che si stima in oltre 15.000 posti di lavoro in più sulle 60.000 tabaccherie attualmente in attività. Viene necessariamente fissata la condizione di un incasso medio annuo di lire 200 milioni in modo da salvaguardare una convenienza economica minima in relazione alle nuove istituzioni di ricevitorie, la riduzione a 200 metri della distanza minima fra ricevitoria e ricevitoria, comprese quelle degli ex lottisti (attualmente privilegiate da una distanza minima di 500 metri), e la successiva soppressione della suddetta distanza minima a partire dalla completa liberalizzazione delle richieste (dopo il 31 dicembre 1995). Al comma 2 dell'articolo 1, ci specifica che gli ex lottisti possono attivare anch'essi, per

ovvie ragioni di equità rispetto alle altre ricevitorie, una rivendita di generi di monopolio.

L'articolo 2, fissa al comma 1 l'importo di lire 1.000.000 quale contributo *una tantum* per l'installazione di ogni singolo terminale. Ai commi 2 e 3 viene modificata la tassa di concessione governativa, rispettivamente per l'esclusiva della vendita di generi di monopolio e per l'esclusiva della raccolta del gioco del lotto, che viene fissata rispettivamente al 3 e al 4 per cento dell'aggio. Questa rimodulazione della tassa permette all'E-rario un incasso almeno pari a quello attuale e nello stesso tempo consente una più equa distribuzione del tributo. Attualmente, infatti, per l'esclusiva della vendita di generi di monopolio sono previsti gli scaglioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 settembre 1992, che possono essere anche molto vicini al 10 per cento; si tratta, pertanto, di una consistente riduzione del tributo soprattutto per coloro che hanno bassi introiti. Al contrario la tassa di concessione governativa attualmente applicata alle ricevitorie del lotto è di sole 500.000 lire, a fronte di incassi anche molto consistenti. In mancanza di dati statistici precisi riguardo all'applicazione della precedente normativa, al fine di garantire l'invarianza del gettito, si è previsto la possibilità da parte del Ministero delle finanze di ridurre le aliquote fino al 2 per cento (nel caso, ad esempio, di una notevole espansione

del lotto) o, al contrario, di aumentarle fino al 4 per cento per l'esclusiva della rivendita di generi di monopolio e fino al 5 per cento per l'esclusiva delle ricevitorie del lotto.

Al comma 5 si riduce dal 10 al 3 per cento l'aliquota prevista nei casi di cui agli articoli 25 e 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e cioè per il rinnovo novennale della gestione (articolo 25) e per il subentro al rivenditore da parte del coadiutore familiare (articolo 28). Questa riduzione si rende possibile perchè la base imponibile è costituita dagli aggi percepiti (dal lotto e dai generi di monopolio) nell'anno finanziario precedente che attualmente è, in media, di 24 milioni (dipendendo esclusivamente dalla rivendita dei generi di monopolio), mentre con la presenza diffusa del lotto si possono superare largamente i 100 milioni. Ovvìa, quindi, la riduzione del contributo *una tantum*. Il meccanismo è analogo per la riduzione dell'aliquota dal 50 per cento al 20 per cento del contributo dovuto nel caso contemplato dall'articolo 31 della medesima legge, cioè in caso di cessione della rivendita. Queste disposizioni consentiranno, in una situazione di sostanziale parità di gettito, di favorire da un lato la continuità della gestione familiare, dall'altro le cessioni d'azienda, evitando che si formi una sorta di categoria o di mercato chiusi, dai quali risulterebbe troppo oneroso entrare e uscire.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è sostituito dai seguenti:

«*I.* Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede a fissare in anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto, in modo che entro il 31 dicembre 1996 sia raggiunto il numero minimo di 15.000 punti di raccolta e che successivamente, entro il 31 dicembre 1997, sia estesa a tutti i rivenditori di generi di monopolio richiedenti, purchè sia assicurato, nel precedente anno a livello nazionale, un incasso medio di lire 200 milioni per ricevitoria, tenendo conto del rapporto tra la popolazione e i punti di raccolta del gioco del lotto e garantendo la presenza del servizio nelle zone periferiche. Per conseguire tali obiettivi la distanza tra le ricevitorie gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto statali, è ridotta a 200 metri, seguendo il percorso pedonale più breve. Tale requisito è soppresso con l'entrata in vigore dell'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto a tutti i rivenditori di generi di monopolio richiedenti.

*I-bis.* I ricevitori ex dipendenti del lotto statali che gestiscono la ricevitoria del lotto, potranno attivare, previa richiesta di autorizzazione all'Amministrazione dei monopoli di Stato, una rivendita di generi di monopolio, alle condizioni previste per una nuova istituzione di privativa, assegnata a licitazione privata».

## Art. 2.

1. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«5. Per l'installazione delle apparecchiature, ogni ricevitore versa alla Amministrazione dei monopoli di Stato un contributo *una tantum* pari a lire 1.000.000 per ogni terminale».

2. A partire dal 1° gennaio 1997 l'imposta di concessione governativa dovuta per l'esclusiva di vendita dei generi di monopolio ai sensi della legge 6 giugno 1973, n. 312, e del decreto del Ministero delle finanze 30 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1976, e successive modificazioni, viene fissata al 3 per cento dell'aggio percepito per la vendita dei generi di monopolio nell'anno finanziario precedente. L'importo minimo è fissato in lire 50.000.

3. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«6. Per il diritto esclusivo alla raccolta delle giocate ciascun raccoglitore è tenuto a corrispondere una tassa di concessione governativa pari al 4 per cento dell'aggio percepito per la raccolta del gioco del lotto nell'anno finanziario precedente».

4. Il Ministro delle finanze è autorizzato a emanare apposito decreto di attuazione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Sulla base dell'andamento delle entrate, al fine di rispettare l'invarianza del gettito dei provvedimenti di cui al presente articolo rispetto alla normativa precedente, il Ministero delle finanze può, con apposito decreto, ridurre le percentuali del 3 e del 4 per cento di cui ai commi 2 e 3 fino al 2 per cento o innalzarle rispettivamente fino al 4 e al 5 per cento.

5. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dagli articoli 25, 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, l'assegnatario della rivendita di prima categoria è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una somma di denaro *una tantum* del 2,5 per cento, per gli articoli 25 e 28, e del 20 per cento, per l'articolo 31, degli aggravi percepiti dalla ricevitoria nell'anno finanziario precedente la stipulazione del contratto in appalto».

6. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.